

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5731

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANFILIPPO, FINOCCHIARO FIDELBO, FOLENA, LAURICELLA, LUCENTI, MANGIAPANE, MANNINO ANTONINO, MONELLO, SINATRA, ALBORGHETTI, ANGELONI, BONFATTI PAINI, BOSELLI, BULLERI, CICERONE, D'AMBROSIO, LORENZETTI PASQUALE, PELLICANI, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO

Presentata il 3 giugno 1991

Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 13 e 16 dicembre 1990, le province di Siracusa, Catania e Ragusa sono state colpite da un terremoto che ha provocato perdite di vite umane, ingenti danni al patrimonio edilizio e l'inagibilità di numerosi edifici evacuati dai rispettivi occupanti in numero molto elevato (circa 14.000 senza tetto). Dopo gli interventi di primo soccorso previsti nel decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, non convertito in legge, è necessario provvedere al programma della loro ricostruzione. Alla data del 18 febbraio 1991, sono stati accertati 14.834 senza tetto e 7.104 edifici inagibili (6.830

abitazioni private; 220 edifici pubblici, 54 scuole). Allo stato attuale 2.904 senza tetto sono sistemati in alberghi, 2.828 famiglie hanno una sistemazione autonoma, 1.148 famiglie sono sistemate in *roulottes* e prefabbricati leggeri.

Urgente è quindi il recupero edilizio degli edifici inagibili. Occorre inoltre proseguire nell'attuazione del programma antisismico relativo agli edifici pubblici iniziato con il decreto-legge n. 414 del 1990.

Il finanziamento per gli interventi nelle opere pubbliche danneggiate dal sisma deve trovare innanzitutto un posto prioritario nei programmi di settore dei vari Ministeri e della regione. Ciò per-

metterà di riservare fondi più adeguati per far fronte al fabbisogno abitativo.

Particolare attenzione deve essere dedicata al patrimonio culturale costituito dal barocco di Val di Noto per il quale anche nella legge finanziaria del 1991 si prevedono investimenti.

Il ritardo nella presentazione da parte del Governo di un proprio provvedimento, così come previsto nell'ordine del giorno approvato dal Senato:

« Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2688, impegna il Governo: a presentare entro il mese di maggio 1991 un provvedimento legislativo al fine di finanziare un programma organico di ricostruzione, di prevenzione antisismica e di recupero dei beni culturali e monumentali per le zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 » (11 aprile 1991), ha consigliato il nostro gruppo di presentare la presente proposta di legge.

L'articolo 1, comma 1, definisce l'area della ricostruzione secondo quanto previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; per l'entità dei danni accertati si rinvia a quanto previsto dallo stesso decreto-legge all'articolo 1, comma 2. Si attribuisce alla Regione siciliana il compito di predisporre il programma di ricostruzione.

Nel comma 2 si precisano i contenuti del programma: delimitazione dell'area, quantificazione dei danni e delle risorse finanziarie, definizione degli obiettivi e dei tempi di attuazione degli interventi. Il programma è adottato dalla Regione siciliana entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 3 specifica i principali obiettivi del programma: *a)* l'adeguamento antisismico con priorità nei confronti degli edifici pubblici; *b)* la ricostruzione delle opere pubbliche; *c)* il recupero e restauro del patrimonio barocco del Val di Noto; *d)* la ripresa produttiva; *e)* la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni. Per quanto riguarda quest'ultimo obiettivo si propone la concessione alle persone fisiche dei contributi in conto capitale pari all'importo necessario alla ricostruzione o alla riparazione della unità immobiliare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Regione siciliana, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e sentiti gli enti locali, e sulla base degli accertamenti già effettuati entro il 15 giugno 1991 dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, elabora il programma di ricostruzione e di salvaguardia ambientale delle zone delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

2. Il programma, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione delle strutture edilizie, la ripresa dell'attività produttiva e il potenziamento dei servizi di protezione civile. Il programma delimita l'area degli interventi, quantifica i danni e le risorse finanziarie, definisce gli obiettivi e i tempi dell'attuazione degli interventi operativi. Il programma è adottato dalla giunta regionale e approvato dall'Assemblea entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma contiene tra l'altro:

a) il programma di adeguamento antisismico da attuare con priorità nei confronti degli edifici pubblici, in conformità alla normativa tecnica adeguata al grado di sismicità della zona;

b) il programma delle opere e dei servizi pubblici. I Ministri, la regione e gli enti locali individuano, per la ricostruzione delle opere pubbliche e per il potenziamento dei servizi limitatamente al territorio colpito dal sisma, un programma e, allorché se ne individui la

necessità, la regione promuove un accordo di programma. Il programma è finanziato anche su capitoli di bilancio ordinario tramite stralcio e modifica dei programmi di settore con carattere di priorità;

c) il programma di recupero e di restauro, da attuarsi secondo la normativa antisismica, del patrimonio barocco del Val di Noto;

d) il programma degli interventi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni che si uniforma ai seguenti criteri:

1) alle persone fisiche titolari di proprietà o di diritti reali di godimento relativi a fabbricati urbani o rurali destinati ad abitazione distrutti o danneggiati a seguito dell'evento sismico di cui alla presente legge è concesso un contributo in conto capitale pari all'intero importo necessario alla ricostruzione o alla riparazione di una unità immobiliare secondo le norme in materia di edilizia residenziale pubblica;

2) il contributo può essere utilizzato anche per l'acquisto di un nuovo alloggio situato nella zona oggetto della ricostruzione. In tal caso i diritti di proprietà sull'immobile e sull'area sono trasferiti al comune nel cui territorio insistono i beni.